

Norme private per la produzione, preparazione e commercializzazione ed etichettatura di struzzi biologici accettate ai sensi dell'art. 42 del reg. (CE) n. 834/07.

1. Generalità

1.1

L'operatore che intende produrre e/o preparare e/o immagazzinare e/o trasportare e/o commercializzare e/o importare struzzi biologici deve conformare le sue attività a quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di:

- definizioni, principi e obiettivi dell'agricoltura biologica;
- norme di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e importazione di prodotti biologici;
- etichettatura dei prodotti biologici;
- controlli;

1.2

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, la presente norma disciplina l'attività di produzione, preparazione, immagazzinamento, trasporto, commercializzazione ed importazione di struzzi biologici.

2. Carico animale

2.1

Il numero massimo di animali per ettaro di superficie agricola utilizzata biologica è coerente con i criteri definiti nelle normative vigenti di riferimento per le produzioni biologiche e, al fine di rispettare il quantitativo totale di deiezioni zootecniche impiegato nell'azienda che non deve superare i 170 Kg/ha/anno di azoto, tale numero deve essere inferiore ai 15 capi per ettaro di superficie agricola utilizzata biologica.

2.2

Eventuali riduzioni del numero di animali per ettaro possono essere richieste dall'Organismo di Controllo in base al carico di calpestio del fondo erboso.

3. Area di esercizio e ricoveri

3.1

Gli animali devono poter disporre di recinti con una larghezza minima di 15 m. e con una lunghezza minima di 60 m. Il terreno all'interno del recinto deve essere asciutto e con costante disponibilità di sassi e si deve prevedere una zona con disponibilità di sabbia, mentre la rimanente superficie deve essere inerbita.

In ogni caso, il singolo capo adulto riproduttore deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 250 m², mentre gli animali da ingrasso, a partire dal 5° mese di vita e fino alla macellazione, devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 40 m².

Si consiglia di spostare i recinti ogni due anni su superfici che da almeno due anni non abbiano ospitato animali della stessa specie.

3.2

In funzione delle locali condizioni climatiche, nel recinto deve essere presente un'area di ricovero coperta e chiusa su tre lati. Nel recinto, inoltre, deve sempre essere disponibile una zona ombreggiata. Alla rete si preferisce l'uso di corde resistenti, ed al contempo elastiche, al fine di evitare traumi agli animali.

3.3

I pulcini devono essere allevati a terra con la possibilità di uscire all'aperto; la lettiera del ricovero deve essere costituita di materiale vegetale.

3.4

Al di fuori del periodo di ovodeposizione, in cui i recinti possono essere multipli, per le altre fasi d'allevamento si deve prevedere un unico recinto per la vita in branco degli animali adulti.

3.5

Gli allevatori devono porre in atto adeguate misure di isolamento da fattori di disturbo e stress esterni attraverso barriere verdi, superfici di rispetto, barriere antirumore, etc al fine di salvaguardare il benessere degli animali. Gli allevatori devono altresì predisporre apposite aree e strutture di cattura tali da non causare stress agli animali destinati al macello e/o al controllo.

4. Alimentazione

4.1

Almeno il 75% della sostanza secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito di foraggi freschi, essiccati o insilati. E' raccomandata la medica verde tritata, mentre nella stagione invernale quella disidratata.

4.2

Rispetto alla percentuale massima di concentrato (25% della sostanza secca), è ammesso uno scostamento massimo del 10% (= 27,5% della sostanza secca) per non più di due mesi in corrispondenza dell'incremento delle ore di luce ed uno scostamento massimo del 20% (= 30% della sostanza secca) in fase di finissaggio.

5. Pulizia dei locali e delle attrezzature

5.1

Le eventuali strutture e attrezzature utilizzate per l'incubazione e la schiusa delle uova devono essere mantenute in idonee condizioni igienico-sanitarie. Qualora sia necessario ricorrere a sostanze per la pulizia o disinfezione, è ammesso il ricorso unicamente a quanto già disciplinato in merito dalla normativa europea e nazionale con riferimento alle produzioni agroalimentari biologiche.

6. Etichettatura

6.1

Ai fini dell'etichettatura degli "struzzi biologici", oltre alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia degli analoghi prodotti convenzionali, vanno riportate (ad eccezione del logo UE e delle diciture correlate) le indicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti biologici.

6.2

I prodotti derivati dagli struzzi allevati conformemente alla presente norma possono essere indicati quali ingredienti biologici nei prodotti conformi al Reg. CE 834/2007.